

CICLO DI SEMINARI IN MATERIA DI ARBITRATO

III Incontro - **14 luglio 2026**, ore 15.00 - 18.00

Il procedimento arbitrale.

**Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.**

avv. Jacopo Monaci Naldini

avv. Domenico Lucarini

avv. prof. Davide Corrado

introduce e coordina: avv. Michele Russolo

Vicepresidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.

Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

➤ LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA

(include *'domanda e risposta'*)

(include parte di: *'differenze con il giudizio ordinario'*)

➤ GLI ISTITUTI «ALIENI»

(include *'discovery'*)

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.

Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

GLI ISTITUTI «ALIENI»



IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery. Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

- Legge applicabile
- Regolamenti arbitrali di istituzioni
- Volontà parti

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

- Legge applicabile

Codice di Procedura Civile (c.p.c.)

Libro IV - Dei procedimenti speciali

Titolo VIII: Dell'arbitrato (artt. 806–840)

Capo III: DEL **PROCEDIMENTO**

Articoli da 816 a 819-quater

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

c.p.c.

Capo III: DEL *PROCEDIMENTO*

Articoli da 816 a 819-quater

Art. 816. (Sede dell'arbitrato), **816-bis.** (Svolgimento del procedimento), **Art. 816-bis.1.** (Domanda di arbitrato), **816-ter.** (Istruzione probatoria), **816-quater.** (Pluralità di parti), **816-quinquies.** (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso), **816-sexies.** (Morte, estinzione o perdita di capacità della parte), **816-septies.** (Anticipazione delle spese), **Art. 817.** (Eccezione d'incompetenza), **817-bis.** (Compensazione), **Art. 818.** (Provvedimenti cautelari), **Art. 818-bis.** (Reclamo), **Art. 818-ter.** (Attuazione), **Art. 819.** (Questioni pregiudiziali di merito), **Art. 819-bis.** (Sospensione del procedimento arbitrale), **Art. 819-ter.** (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria), **Art. 819-quater.** (Riassunzione della causa)

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

La procedura arbitrale è regolata dal Codice di Procedura Civile. Le parti possono integrare le regole dettate dal c.p.c. mediante richiamo di un regolamento arbitrale di un'istituzione (ad esempio Camera Arbitrale Milano) e mediante la loro comune volontà nei limiti in cui non viola norme imperative del c.p.c. (ad esempio rispetto del contraddittorio) e non comporta un conflitto con il regolamento arbitrale tale da pregiudicarne la corretta applicazione. Inoltre, le regole della procedura possono essere stabilite dalle parti congiuntamente con il tribunale arbitrale in un'ordinanza dedicata, solitamente la prima ordinanza che viene emessa dal tribunale

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

816-bis

(Svolgimento del procedimento)

Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le

...

Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery. Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

Le parti possono servirsi anche di altre fonti che regolano il procedimento, generalmente conosciute come *soft-law*. Si tratta sostanzialmente di linee guida elaborate da istituzioni o associazioni, tese a chiarire certi aspetti procedurali o a rendere il procedimento più efficiente.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

Altre fonti (formulazione quesito, partecipazione a operazioni peritali...)



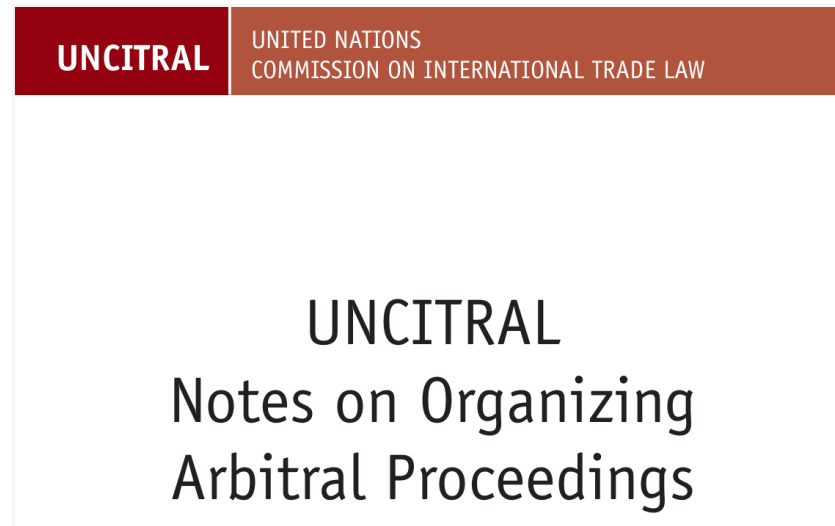
*NOTE SULLA CONSULENZA TECNICA
NELL'AMBITO DI ARBITRATI AMMINISTRATI
DALLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO*

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

Altre fonti



<https://uncitral.un.org/sites/default/files/media-documents/uncitral/en/arb-notes-e.pdf>

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

Altre fonti

ciarb.

International Arbitration

Guideline 1_Interviews for Prospective Arbitrators



[...]

Guideline 15_Framework Guideline on the Use of Technology in International Arbitration



Guideline 16_Guidance Note on Remote Dispute Resolution Proceedings



Guideline 17_Multi-Party Arbitrations



Guideline 18_Ciarb Guideline on the Use of AI in Arbitration (2025)



Guideline 19_Ciarb Guideline on Third Party Funding (2025)



IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery. Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

Altre fonti



<https://iccwbo.org/news-publications/arbitration-adr-rules-and-tools/note-parties-arbitral-tribunals-conduct-arbitration/>

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

Altre fonti

GUIDANCE NOTE FOR PARTIES AND ARBITRATORS



The London Court of International Arbitration

<https://www.lcia.org/media/download.aspx?MediaId=959>

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

Altre fonti



<https://www.ibanet.org/document?id=guidelines-on-conflicts-of-interest-in-international-arbitration-2024>

IBA Rules on the
Taking of Evidence
in International
Arbitration

<https://www.ibanet.org/MediaHandler?id=def0807b-9fec-43ef-b624-f2cb2af7cf7b>

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.

Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

LE REGOLE DELLA PROCEDURA

Altre fonti

INQUISITORIAL RULES OF TAKING EVIDENCE IN INTERNATIONAL ARBITRATION (PRAGUE RULES)

<https://praguerules.com/upload/iblock/a00/a00568c6787a8bc955f4fdfe93db5a10.pdf>

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

- Regolamenti arbitrali di istituzioni

Integrano la disciplina dettata dal c.p.c.

Gestiscono e amministrano la procedura (deposito atti, conflitto di interessi degli arbitri, chiarimenti...)

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

- Regolamenti arbitrali di istituzioni

C.P.C.

Capo VI: DELL'ARBITRATO SECONDO REGOLAMENTI PRECOSTITUITI

Art. 832 (Rinvio a regolamenti arbitrali)

La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.

Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.

Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.

Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e riconsiliazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

- Regolamenti arbitrali di istituzioni

ASSOCIAZIONE CURIA MERCATORUM

CENTRO DI MEDIAZIONE E ARBITRATO REGOLAMENTO DI ARBITRATO

(TREVISO, BELLUNO, VENEZIA, ROVIGO)

ART.1 - Amministrazione procedimenti arbitrali

A partire dal 1 gennaio 2023 l'Associazione Curia Mercatorum – Centro di mediazione e arbitrato (di seguito “Curia Mercatorum”) ha cessato l’attività diretta di amministrazione di procedimenti arbitrali alla luce della Convenzione conclusa con la Camera Arbitrale di Milano (di seguito “CAM”) che prevede, tra l’altro, il **rinvio al Regolamento arbitrale CAM** e allo svolgimento delle funzioni di amministrazione dei procedimenti da parte degli organi della stessa. Pertanto, al fine definire il regime applicabile alle convenzioni arbitrali, e ai procedimenti instaurati in base ad esse, che facciano riferimento al Regolamento di arbitrato di “Curia Mercatorum” pur se variamente definita o altre forme equivalenti, ovvero delle Camere di Commercio a essa aderenti, Curia Mercatorum adotta il seguente Regolamento di arbitrato.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ LE REGOLE DELLA PROCEDURA

- Regolamenti arbitrali di istituzioni

C.P.C. «procedimento»	Regolamento arbitrale CAM «procedimento»
Capo III: DEL PROCEDIMENTO Articoli da 816 a 819-quater Art. 816. (Sede dell'arbitrato), 816-bis. (Svolgimento del procedimento), Art. 816-bis.1. (Domanda di arbitrato), 816-ter. (Istruzione probatoria), 816-quater. (Pluralità di parti), 816-quinquies. (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso), 816-sexies. (Morte, estinzione o perdita di capacità della parte), 816-septies. (Anticipazione delle spese), Art. 817. (Eccezione d'incompetenza), 817-bis. (Compensazione), Art. 818. (Provvedimenti cautelari), Art. 818-bis. (Reclamo), Art. 818-ter. (Attuazione), Art. 819. (Questioni pregiudiziali di merito), Art. 819-bis. (Sospensione del procedimento arbitrale), Art. 819-ter. (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria), Art. 819-quater. (Riassunzione della causa)	IV – IL PROCEDIMENTO Art. 24 – Costituzione del Tribunale Arbitrale Art. 25 – Poteri del Tribunale Arbitrale Art. 26 – Misure cautelari o provvisorie Art. 27 – Udienze Art. 28 – Istruzione probatoria Art. 29 – Consulenza tecnica Art. 30 – Domande nuove Art. 31 – Precisazione delle conclusioni Art. 32 – Rinuncia agli atti

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery. Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.

➤ **LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA**

- Avvio dell'arbitrato/notifica/rappresentanza in giudizio
- Documenti in lingua straniera
- Domanda e risposta
- Stile degli atti impostazione, grafica, metodo per allegare giurisprudenza e altri docc.,
- Case management conference
- Ordinanza N° 1
- Scambio memorie/trattazione orale o scritta
- Udienza
- Testimoni
- Interazione con arbitro
- Nomina di un esperto come arbitro
- Caso pandemia

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery. Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ **LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA**

- Avvio dell'arbitrato/notifica atto introduttivo/rappresentanza in giudizio
- ✓ Non è necessaria la notifica con ufficiale giudiziario
- ✓ Non è necessaria la procura autenticata
- ✓ Non è necessaria la rappresentanza di un avvocato iscritto all'ordine

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ **LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA**

- Documenti in lingua straniera/testimoni, periti che non parlano italiano

Non è obbligatoria la traduzione in italiano. È molto probabile che gli arbitri nominati conoscano la lingua straniera

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA

- Domanda e risposta

Art. 816-bis

(Domanda di arbitrato)

La domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall'articolo 819-quater.

NON SONO INDICATE FORMALITÀ E CONTENUTO

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA

- Domanda e risposta

CONTENUTO MINIMO

- ✓ l'indicazione delle parti e del loro rapporto con la convenzione arbitrale;
- ✓ la determinazione della domanda (il *petitum*, anche in via generica se ammissibile)
- ✓ la esposizione sommaria dei fatti costitutivi (la *causa petendi*) che sorreggono la richiesta
- ✓ il richiamo alla convenzione arbitrale (clausola compromissoria/compromesso) da cui deriva la competenza degli arbitri
- ✓ la nomina degli arbitri, se non già effettuata o se prevista in quella sede, secondo l'art. 809–810 c.p.c. e le pattuizioni

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA

- Domanda e risposta

Camera Arbitrale Milano

II – LA FASE INIZIALE

Art. 10 – Domanda di arbitrato

Art. 11 – Risposta alla domanda di arbitrato

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA

- Domanda e risposta

Camera Arbitrale Milano

ART. 10 – DOMANDA DI ARBITRATO

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a. il nome e il domicilio delle parti;
 - b. la descrizione della controversia;
 - c. l'indicazione delle domande e del relativo valore economico;
 - d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
 - e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato;
 - h. la convenzione arbitrale.
3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito al fine della decorrenza dei termini regolamentari. È facoltà dell'attore provvedere alla notificazione della domanda al convenuto, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA

- Domanda e risposta

Camera Arbitrale Milano

ART. 11 – RISPOSTA ALLA DOMANDA DI ARBITRATO

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la risposta alla domanda di arbitrato, con eventuali domande riconvenzionali, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - a. nome e domicilio del convenuto;
 - b. l'esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
 - c. eventuali domande riconvenzionali e relativo valore economico;
 - d. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
 - e. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
 - f. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
 - g. la procura conferita al difensore eventualmente nominato.
3. La Segreteria Generale trasmette la risposta all'attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. È facoltà del convenuto provvedere alla notificazione della risposta all'attore, fermo il deposito della stessa presso la Segreteria Generale.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ **LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA**

- Domanda e risposta

Prassi sullo stile degli atti:

- Sommario
- Abstract
- Numerazione paragrafi
- Grafica per allegati

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA

- Domanda e risposta

Prassi sullo stile degli atti:

Grafica per allegati ➡

ARBITRATO N.

CAMERA ARBITRALE DI

INDICE DEI DOCUMENTI

Nell'interesse di

..... s.p.a.

Con l'Avv.

Convenuto

Doc. n.	Contenuto
<u>C01</u>	Comunicazione e-mail da a del 29 aprile 2025
<u>C02</u>	Contratto di del 24 ottobre 2026
<u>C03</u>	N. 3 addenda al contratto di del 24 ottobre 2026
<u>C04</u>	

Doc. n.	Contenuto
<u>CL01</u>	Diritto civile. Il contratto (Vol. 3) di Cesare Massimo Bianca - Giuffrè
<u>CL02</u>	Tribunale di Napoli, Sez. VIII, 14 settembre 2012, n. 9956
<u>CL03</u>	...

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA

- Case management conference (CMC)

È la prima riunione tra il Tribunale Arbitrale e le parti. Il suo scopo è definire, **insieme alle parti**, il calendario, i poteri di gestione e le regole processuali. Essa fissa le modalità di scambio degli atti, l'amministrazione delle prove e la durata massima del lodo.

- ✓ **Calendario del procedimento**
- ✓ **Regole di conduzione della controversia** (es. lingua, struttura atti scritti, tipologia di prove, uso AI, uso cloud...)
- ✓ **Gestione di prove, testimoni, consulenze tecniche** (modalità escussione testi e periti, strumenti tecnologici...)
- ✓ **Gestione amministrativa** (piattaforme online, deposito atti cartacei...)

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery. Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ **LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA**

- Ordinanza N° 1

È il primo provvedimento con cui il tribunale arbitrale organizza la gestione del processo. Contenuti analoghi a quelli della CMC

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ **LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA**

- Scambio memorie/trattazione orale o scritta

La procedura è libera. Il tribunale arbitrale, insieme alle parti, può decidere in che misura le rispettive argomentazioni vengono trattate per scritto o oralmente. Il numero e la tempistica delle memorie può variare in virtù della complessità del caso e delle esigenze di tribunale arbitrale e parti

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA

- Udienza

La procedura è libera. Il tribunale arbitrale, insieme alle parti, può decidere le modalità di presentazione del caso (ad esempio: ppt). Il calendario del procedimento, che include una o più udienze, viene deciso insieme alle parti

È buona norma concentrare tutti gli adempimenti (presentazioni, relazioni tecniche, testimonianze...) in una sola udienza che può essere di più giorni

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ **LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA**

- Testimoni

La procedura è libera. I consulenti delle parti potrebbero fare domande. Si può fare a meno del «DCV». Si può fare a meno dello schema di prova contraria diretta, prova contraria indiretta...

I testimoni possono essere sentiti a distanza e in lingua straniera

TUTTO SEMPRE NEI LIMITI DEL RISPETTO DEL CONTRADDITTORIO

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ **LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA**

- Interazione con arbitro

Si può interagire con l'arbitro, chiedere chiarimenti...

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery. Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ **LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA**

- Nomina di un esperto come arbitro

Un arbitro esperto in un dato settore industriale può far risparmiare una consulenza tecnica

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ **LA FLESSIBILITA' DELLA PROCEDURA**

- Caso pandemia

Durante il COVID i procedimenti arbitrali sono proseguiti senza contraccolpi significativi. I tribunali ordinari hanno sospeso i procedimenti per un lungo periodo

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ GLI ISTITUTI «ALIENI»

- Discovery
- Cross examination
- Hot-tubbing
- Witness Statement
- Transcript
- Court Reporter

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ GLI ISTITUTI «ALIENI»

- Discovery

La **discovery** è la fase procedimentale in cui le parti hanno il diritto e l'obbligo di scambiarsi ed esibire i documenti e le prove in loro possesso che sono rilevanti per la risoluzione della controversia. L'istituto nasce nei paesi di *common law* (come Stati Uniti e Regno Unito). Permette, dunque, a una parte di chiedere documenti che si trovano esclusivamente nelle mani della controparte.

La richiesta di produzione di documenti non può essere generica (la cosiddetta "*fishing expedition*", ossia pescare nel mucchio sperando di trovare qualcosa), ma deve identificare categorie specifiche di documenti e dimostrarne la stretta rilevanza per il caso.

LA DISCOVERY GENERALMENTE NON E' AMMESSA NEI PROCESSI IN PAESI DI CIVIL LAW

LA DISCOVERY NON E' UTILIZZATA NEGLI ARBITRATI DOMESTICI ITALIANI

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ GLI ISTITUTI «ALIENI»

- Discovery

GENERATO DA AI - ATTENZIONE!

Strumenti alternativi alla Discovery

- **Ordine di esibizione (Art. 210 c.p.c.):** Gli arbitri possono ordinare a una parte o a un terzo di esibire un documento specifico. Tale documento deve essere chiaramente individuato e indispensabile per il giudizio. 

Le norme del processo civile ordinario non si applicano automaticamente al procedimento arbitrale (es. anche art. 186 bis c.p.c., 96 c.p.c....)

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

Le norme del processo civile ordinario non si applicano automaticamente al procedimento arbitrale.
Esempio di clausola ambigua ai fini dell'applicazione del c.p.c. al procedimento arbitrale

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in relazione alla interpretazione, all'adempimento del Contratto, le Parti convengono di sottoporre a giudizio arbitrale la decisione su di esse nel rispetto delle seguenti previsioni:

il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati uno dal Committente (ossia), uno dal Subappaltatore e il terzo, con funzioni di Presidente dai primi due ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano su istanza della Parte più diligente;

gli Arbitri decideranno ritualmente e secondo diritto e con il rispetto delle formalità di procedure stabilite dal c.p.c.;

il Collegio Arbitrale avrà sede a Milano;

le spese del giudizio arbitrale saranno a carico della Parte soccombente”.

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

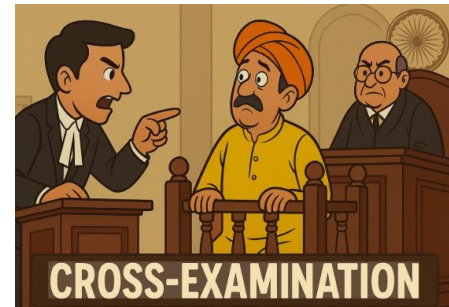
Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ GLI ISTITUTI «ALIENI»

- *Cross examination e hot-tubbing*

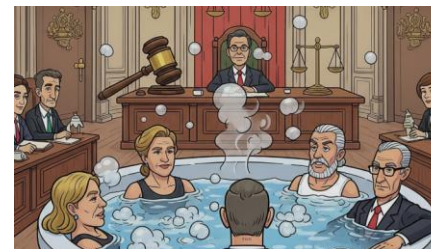
Cross examination:

È la fase del procedimento in cui la parte avversa interroga un testimone (o un consulente tecnico) che ha già deposto per la parte che lo ha presentato, allo scopo di testarne l'attendibilità e far emergere elementi utili alla propria linea difensiva



Hot-tubbing:

È una tecnica processuale in cui i consulenti tecnici di entrambe le parti testimoniano contemporaneamente, dando vita a un dialogo moderato dal collegio arbitrale.



IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ GLI ISTITUTI «ALIENI»

• Witness Statement

È una dichiarazione scritta e firmata da un testimone che contiene la sua versione dei fatti relativi alla controversia. Viene depositato dalle parti prima delle udienze per servire come prova principale ("diretta") del testimone, accelerando notevolmente i tempi del procedimento



IL TESTIMONE PUÒ ESSERE GUIDATO DALL'AVVOCATO DIFENSORE? E
DA ALTRO RAPPRESENTANTE NON AVVOCATO?

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ GLI ISTITUTI «ALIENI»

- *Transcript*

È il documento scritto e ufficiale che riporta integralmente tutto ciò che viene detto durante le udienze. Viene redatto da un trascrittore professionista (*court reporter*). Permette alle parti e agli arbitri di avere un resoconto esatto di testimonianze, arringhe e discussioni. Viene spesso utilizzato per redigere memorie o per preparare l'esame incrociato dei testimoni.

TRANSCRIBER'S CERTIFICATE

I, _____, do hereby certify that I have listened to the recording of the foregoing; further that the foregoing transcript, Pages 1 through __, was reduced to typewritten form from the digital recording; and that the foregoing is an accurate record of the recording as above transcribed in this matter.

DATED this ____ day of ___, 2019.

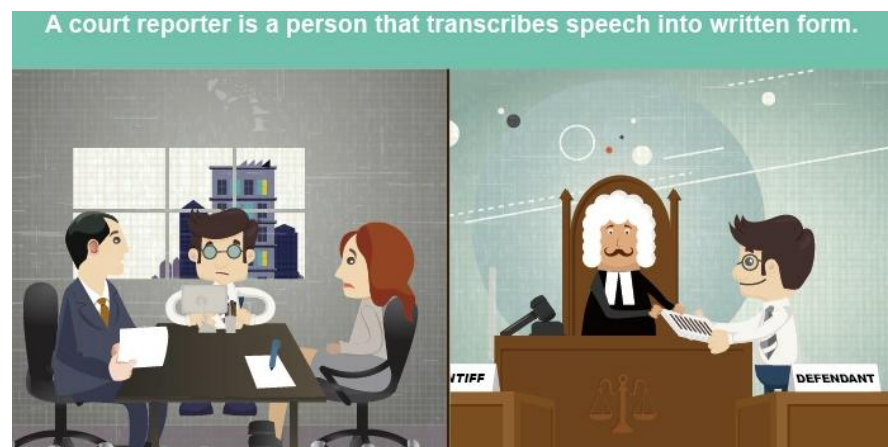
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali

➤ GLI ISTITUTI «ALIENI»

- *Court Reporter*

È il professionista specializzato che redige la trascrizione integrale e ufficiale di tutte le udienze e le testimonianze. Il suo lavoro garantisce una registrazione fedele di ogni parola detta, creando il documento scritto (*verbatim transcript*) su cui si basano le memorie legali e la decisione finale



GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



Avv. Jacopo Monaci Naldini
LL.M, FCiarb